COMUNE DI CASSANO SPINOLA **COMUNE DI GAVAZZANA**

C O M U N I A S S O C I A T I

°°°°°°°°°°

AREA TECNICA

UFFICIO UNICO ASSOCIATO

COMUNE DI CASSANO SPINOLA - COMUNE DI GAVAZZANA

DETERMINAZIONE n° 30 del 28/10/2016

Oggetto:	**LAVORI DI RISAGOMATURA E RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO DEL RIO PREDAZZO E COSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLA EX S.S. 35 DEI GIOVI –** **APPALTO DEI LAVORI DI PROSECUZIONE LAVORI RELATIVI AL 1° LOTTO DI INTERVENTO - RISAGOMATURA E RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO TORRENTE PREDAZZO A MONTE E A VALLE DELLA SP 35 DEI GIOVI (Cod. int. AL_A18_217_14_187).** **Importo inferiore ad €. 40.000,00 - Affidamento diretto alla Ditta BOGGERI SpA con sede Legale in Loc. Piano – 15060 Cabella Ligure (AL) ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.** **Individuazione elementi del contratto e criteri di affidamento appalto - Determina a contrattare (art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000).** **CUP: B67B16000380002- CIG: Z121B7934A.**

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese ottobre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2016 ai sensi dell'art. 162 dello stesso T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed integr.;

Vista la D.C.C. n. 14 del 30/07/2016, avente ad oggetto "2^ VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 - RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I."

Dato atto che è emersa l'esigenza di proseguire i lavori relativi al 1° lotto di intervento - risagomatura e ripristino sezione di deflusso Torrente Predazzo a monte e a valle della SP 35 Dei Giovi, utilizzando le economie del ribasso d'asta conseguenti all'appalto relativo al lotto citato, autorizzate dalla Regione Piemonte con determinazione n. 941 del 26/04/2016;

Dato atto che detti lavori consistono nella prosecuzione della scogliera esistente in sponda dx e nell'ampliamento della sezione di deflusso in sponda sinistra, del Torrente Predazzo;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

Visto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall'Ing. Guido Piasso, incaricato con propria Determinazione n. 10 in data 25/05/2016;

Dato atto che con deliberazione Giunta Comunale n. 43 del 13/07/2016 è stato approvato il suddetto progetto definitivo/esecutivo dei lavori in parola;

Rilevato che dal citato progetto definitivo/esecutivo si rileva che l'importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta ad €. 38.700,00 I.V.A. esclusa [e, quindi, inferiore alla soglia di €. 40.000,00 prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016], di cui €. 38.050,00 (I.V.A. esclusa) quale importo dei lavori posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso) ed €. 650,00 (I.V.A. esclusa) quale importo relativo agli oneri di sicurezza da inter-

ferenze (da non assoggettare a ribasso) di cui all'Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: il suddetto importo complessivo dei lavori in appalto di €. 38.700,00 (I.V.A. esclusa) ha rilevanza ai fini dell'individuazione delle norme del D.Lgs. n. 50/2016 applicabili alla procedura di scelta del contraente che questa amministrazione aggiudicatrice intende individuare con la presente determinazione a contrattare;

Rilevato che i suddetti lavori da appaltare sono finanziati con contributo regionale ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 2/A18.000/217 (Cod. int. AL_A18_217_14_187);

Ritenuto, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l'affidamento dell'appalto di sola esecuzione dei lavori pubblici in parola, per la conseguente stipula del relativo contratto e per l'esecuzione dei lavori stessi (la procedura di affidamento dell'appalto può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l'importo complessivo dell'appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono autonomamente acquisire lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016);

Sottolineato che questa Amm.ne intende affidare l'appalto della sola esecuzione dei lavori in oggetto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 59, comma 1, 3° e 4° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che per l'affidamento del contratto d'appalto di sola esecuzione dei lavori in oggetto trovano applicazione, alla data di adozione del presente provvedimento, le norme contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle procedure e dei criteri prescritti dallo stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme attuative al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217 (articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici);

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5, i quali testualmente dispongono:

«Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

[...]

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

[...]»;

Dato atto, inoltre, che trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo inferiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa),

per l'affidamento del relativo contratto possono trovare applicazione le disposizioni relative ai "Contratti sotto soglia UE" contenute nell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, nella lettera a), che testualmente prevedono (le motivazioni che permettono l'affidamento diretto del contratto ad un singolo operatore individuato dalla stazione appaltante vengono nel seguito elencate):

«Art. 36 (Contratti sotto soglia)

[...]

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

*a) per affidamenti di importo **inferiore a 40.000 euro**, mediante **affidamento diretto**, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*

[...]»;

Visto ancora l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 14 dispone testualmente:

«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento)

[...]

*14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo **non superiore a 40.000 euro** mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.»*;

Dato atto che in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con la presente determinazione a contrattare devono essere definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'operatore economico aggiudicatario (il fine che si intende perseguire con il contratto d'appalto, l'oggetto del contratto, la forma prevista per la stipula del contratto), i criteri di selezione della migliore offerta al fine di poter affidare l'appalto dei lavori pubblici in oggetto, nonché indicare la procedura che si intende seguire, nel rispetto del citato D.Lgs. n. 50/2016, per individuare l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto (scegliendo fra la procedura aperta o ristretta previa pubblicazione di un bando di gara, negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito rivolto ad un numero adeguato di imprese individuate sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici già costituiti per tipologie e caratteristiche di lavorazioni omogenee, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti) e, infine, stabilire quale debba essere il criterio di aggiudicazione dell'appalto [se secondo il "minor prezzo" (disciplinato dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) essendo ammesso nell'appalto in oggetto trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia di €. 1.000.000,00 ovvero, se secondo "offerta economicamente più vantaggiosa" (disciplinato dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, in conformità all'art. 96 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016];

Considerato, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché i lavori possano essere affidati direttamente ad un operatore economico in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 e quindi anche all'operatore economico uscente, ricorrendo le seguenti motivazioni: esecuzione del precedente rapporto contrattuale con elevato grado di soddisfazione da parte dell'Amministrazione in quanto i lavori sono stati realizzati nei termini contrattuali, nel rispetto dei costi pattuiti, senza avere sollevato alcun contenzioso e a regola d'arte, attestati con CRE da parte del DL, della dimostrata disponibilità dell'operatore ad adeguarsi alle esigenze dell'amministrazione e in particolare in ragione della competitività dei prezzi praticati (ribasso offerto del 42,56%), rispetto alla media dei prezzi praticati per i lavori in questione (20%) nonché della disponibilità, considerato anche l'approssimarsi della stagione invernale, ad avviare immediatamente la prosecuzione dei lavori;

Ritenuto inoltre che, non essendo caratterizzato l'appalto in oggetto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, anche a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" in applicazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 [con prezzo contrattuale proposto mediante la presentazione di offerta a "ribasso unico percentuale" sull'importo dei lavori posto a base di gara], in considerazione che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, oltre al fatto che sussistono le suddette motivazioni che

fanno ritenere applicabile tale criterio di aggiudicazione dell'appalto al "minor prezzo" per il rispetto del comma 5 dello stesso art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, pertanto, che, in relazione a quanto prescritto dall'art. 95, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 [secondo il quale la stazione appaltante deve scegliere tra i due criteri di individuazione della migliore offerta ivi previsti (criterio del "minor prezzo" ovvero criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa") quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e all'importo massimo dei lavori di €. 1.000.000,00 da non superare qualora si intendesse utilizzare il criterio del "minor prezzo", nonché in relazione alle caratteristiche del progetto esecutivo dei lavori in oggetto (il quale è idoneamente definito nei particolari costruttivi e nelle soluzioni progettuali più idonee per il soddisfacimento dei bisogni della collettività a cui l'opera pubblica da appaltare è funzionale)], questa stazione appaltante ritiene, per le ragioni espresse nel precedente periodo, che non vi siano i presupposti e le motivazioni tecnico-giuridiche per scegliere di aggiudicare l'appalto mediante il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Posto, di conseguenza, che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante intende applicare nella procedura di affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello secondo il criterio del **"**minor prezzo**"**, disciplinato dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto pertanto, ricorrendo i presupposti giuridici e motivazionali sopra esposti, di poter aggiudicare il contratto dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto all'operatore economico uscente, **Ditta BOGGERI SpA con sede Legale in Loc. Piano – 15060 Cabella Ligure (AL),** in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori stessi, in applicazione della procedura di affidamento diretto ammessa dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dovrà presentare la propria migliore offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto dichiarando il prezzo contrattuale proposto mediante la presentazione di offerta a "ribasso unico percentuale" sull'importo dei lavori posti a base d'asta, avendo prescelto il criterio di aggiudicazione del contratto secondo il "minor prezzo";

Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **Z121B7934A** e la ditta affidataria dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

Dato atto che per i suddetti lavori pubblici da affidare mediante procedura negoziata diretta con un singolo operatore economico è stato attribuito il codice CUP n. **B67B16000380002** (Codice Unico di Progetto) , che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);

Preso atto delle linee guida Anac in materia di appalti sotto soglia, ritenute non vincolanti per le amministrazioni, dal Consiglio di Stato, con parere (n. 01903/2016, Adunanza della Commissione Speciale): per il Consiglio di stato, le PA possono comunque discostarsi da quanto indicato dall'Anac adottando un "atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche ai fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa"; il Consiglio di Stato rileva altresì il rischio di appesantire alcune procedure soprattutto quelle di importo inferiore ai 40 mila euro (piccoli affidamenti);

Rilevato che il RUP ha individuato nell'operatore economico uscente, **Ditta BOGGERI SpA con sede Legale in Loc. Piano – 15060 Cabella Ligure (AL)**, alla quale, con nota del **07/10/2016** Prot. n. **03492**, è stato richiesto di presentare la propria miglior offerta economica per l'esecuzione dei lavori in parola;

Dato atto che il RUP, ha effettuato, nei confronti della citata Ditta, la verifica formale dei suindicati "requisiti di ordine generale", dei "requisiti di idoneità professionale" e dei "requisiti di ordine speciale" preventivamente dichiarati dal legale rappresentante della Ditta stessa (necessari per poter stipulare il relativo contratto d'appalto) in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto degli articoli 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6 e 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, dalla quale è stato confermato che è possibile aggiudicare i lavori in oggetto a favore del suddetto operatore economico, tenuto altresì conto che la ditta non ha subito variazioni societarie e che tutte le verifiche previste dalla normativa nei confronti della ditta erano state espletate in occasione dell'affidamento del precedente rapporto contrattuale attraverso il sistema AVCpass;

Posto che, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto in precedenza indicato, è stata richiesta alla suindicata Ditta la presentazione, in forma scritta, della propria migliore offerta economica per la realizzazione dei lavori in parola, la quale con nota del **18/10/2016**, a firma del proprio legale rappresentante, trasmessa mediante consegna a mano (acquisita da questa amministrazione in data **18/10/2016** Prot. n. **03672**) ha presentato offerta secondo il criterio del "minor prezzo" rispetto all'importo complessivo dei lavori in appalto fissato in **€.**

38.700,00 (I.V.A. esclusa), dichiarando il prezzo contrattuale proposto mediante la presentazione di offerta a "ribasso unico percentuale" sull'importo lavori posto a base di gara (importo di gara ottenuto utilizzando i prezzi unitari del precedente rapporto contrattuale e quindi al netto del ribasso del 42,56%, particolarmente vantaggioso per questa amministrazione);

Dato atto che a seguito dell'offerta economica avanzata dalla suindicata Ditta con le modalità sopra esposte [la quale ha proposto un "ribasso unico percentuale" del **0,50%** (**zerovirgolacinquanta** per cento) sull'importo dei lavori posto a base di affidamento di **€. 38.050,00** (I.V.A. esclusa)], ha conseguentemente proposto un importo netto contrattuale di **€. 37.859,75** (I.V.A. esclusa) al netto degli oneri di sicurezza da interferenze di **€. 650,00** (non assoggettati a ribasso) di cui all'Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. n.81/2008 (a cui corrisponde un importo netto contrattuale di **€. 38.509,75**, I.V.A. esclusa, al lordo dell'importo di detti oneri di sicurezza);

Rilevato che l'offerta economica pervenuta dalla citata Ditta è stata ritenuta congrua e non anomala sia in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto dei lavori in oggetto e sia in relazione ai prezzi unitari di progetto esecutivo posti a base di affidamento che come sopra detto sono quelli del precedente rapporto contrattuale e quindi già ribassati del 42,56%: l'operatore economico interpellato ha altresì indicato nella propria offerta economica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, che l'importo dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all'appalto dei lavori in oggetto ammonta ad **€. 320,00**;

Preso atto che, con dichiarazione sostitutiva resa in data 24/10/2016 ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. ed integr. (acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3775 in data 25/10/2016) e conservata agli atti dell'ufficio, il predetto operatore economico, nella persona del suo legale rappresentante:

- ha assunto a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. modif.;
- si è impegnato a trasmettere all'Ente i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010;
- si è impegnato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti derivanti dalla commessa contraddistinta dal suindicato CIG **Z121B7934A** e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (con esito favorevole) prot. **INPS_3596532** acquisito da questa amministrazione mediante accesso informatico al sistema "DURC online" messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del **28/10/2016**;

Visto altresì l'esito positivo delle verifiche dei requisiti di ordine generale", dei "requisiti di idoneità professionale" e dei "requisiti di ordine speciale"già espletate in relazione all'affidamento del precedente contratto mediante il sistema AVCpass;

Visto il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le ulteriori norme attuative di detto Codice al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217: articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 20/12/2006;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio interessato all'appalto dei lavori pubblici in oggetto, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto:

D E T E R M I N A

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

- In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure applicate per l'affidamento diretto del contratto d'appalto dei lavori in oggetto a favore della **Ditta BOGGERI SpA con sede Legale in Loc. Piano – 15060 Cabella Ligure (AL)**:

OGGETTO DEL CONTRATTO	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	L'oggetto del contratto d'appalto è la sola esecuzione della PROSECUZIONE LAVORI RELATIVI AL 1° LOTTO DI INTERVENTO - RISAGOMATURA E RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO TORRENTE PREDAZZO A MONTE E A VALLE DELLA SP 35 DEI GIOVI
FINE DA PERSEGUIRE	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Il fine che il contratto d'appalto intende perseguire è quello di proseguire la difesa della sponda dx e l'ampliamento della sezione di deflusso del rio Predazzo;
FORMA DEL CONTRATTO	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 14 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente quella in modalità elettronica nel rispetto delle norme vigenti in questa Amministrazione e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modif. recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*, da perfezionare mediante PROPOSTA DI CONTRATTO inviata per corrispondenza secondo l'uso del commercio (consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata PEC) sottoscritta dalle parti con apposizione non contestuale di firma elettronica ai sensi dello stesso D.Lgs. n.82/2005 (trattandosi di appalto di importo non superiore ad €.40.000,00 I.V.A. esclusa).
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESSENZIALI	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Contratto a corpo
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 36, c.2, lettera a)	I lavori sono stati affidati, all'operatore economico uscente, direttamente alla Ditta: **Ditta BOGGERI SpA con sede Legale in Loc. Piano – 15060 Cabella Ligure (AL)**, trattandosi di appalto di lavori pubblici con un importo complessivo in appalto inferiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa) e, quindi, per l'affidamento del relativo contratto d'appalto hanno trovato applicazione le disposizioni relative ai "Contratti sotto soglia UE" contenute nell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (le ulteriori motivazioni che hanno permesso l'affidamento diretto del contratto all'operatore economico uscente sono state indicate in premessa).
CRITERIO DI SELEZIONE DELL'OFFERTA	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 95 c. 4	La selezione della migliore offerta è stata effettuata secondo il criterio del "minor prezzo" rispetto all'importo complessivo dei lavori in appalto fissato in **€. 38.700,00** (I.V.A. esclusa) in applicazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la presentazione di offerta a "ribasso unico percentuale" sull'importo dei lavori posto a base di affidamento. Non si è ritenuto di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sia in considerazione che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la

		procedura di affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo e sia perché l'appalto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e le lavorazioni ivi previste si svolgono secondo procedure largamente standardizzate, di talché tali motivazioni fanno ritenere applicabile il criterio di aggiudicazione dell'appalto al "minor prezzo" per il rispetto del comma 5 dello stesso art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, la Ditta offerente avendo offerto un "ribasso unico percentuale" del **0,50%** sull'importo dei lavori posto a base di affidamento di **€. 38.050,00** (I.V.A. esclusa)], ha conseguentemente fissato l'importo netto contrattuale in **€. 37.859,75** (I.V.A. esclusa) al netto degli oneri di sicurezza da interferenze di **€. 650,00** (non assoggettati a ribasso) di cui all'Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. n. 81/2008 (a cui corrisponde un importo netto contrattuale di **€. 38.509,75**, I.V.A. esclusa, al lordo dell'importo di detti oneri di sicurezza.

- Di affidare, per le ragioni indicate in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate, all'operatore economico uscente, **Ditta BOGGERI SpA con sede Legale in Loc. Piano – 15060 Cabella Ligure (AL),** c.f./P. IVA **01652660067**, il contratto per l'appalto dei lavori **DI PROSECUZIONE LAVORI RELATIVI AL 1° LOTTO DI INTERVENTO - RISAGOMATURA E RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO TORRENTE PREDAZZO A MONTE E A VALLE DELLA SP 35 DEI GIOVI (Cod. int. AL_A18_217_14_187)**, per l'importo netto contrattuale in **€.37.859,75** (I.V.A. esclusa) al netto degli oneri di sicurezza da interferenze stimati in **€. 650,00** (non assoggettati a ribasso), a cui corrisponde un importo netto contrattuale di **€.38.059,75** (I.V.A. esclusa) al lordo dell'importo di detti oneri di sicurezza.

- Di assumere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l'impegno di spesa per l'importo complessivo di **€. 46.432,89** (di cui **€. 38.059,75** per l'importo netto contrattuale ed **€. 8.373,14** per l'importo dell'I.V.A.) sul cap. **2922** del bilancio di previsione del corrente esercizio.

- Di disporre che il relativo contratto d'appalto venga stipulato (sulla base dello schema facente parte degli elaborati di progetto esecutivo) con corrispettivo contrattuale "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e nella forma indicate nel precedente punto 2).

- Di procedere all'imputazione contabile della somma complessiva di **€. 46.432,89** I.V.A. al **22%** inclusa, in base alla seguente tabella:

Importo (iva compresa) €	Missione	Programma	Titolo	P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di Rif.
46.432,89	1	5	2	2922	24749	2016

Soggetto/Sede Legale	Ditta BOGGERI SpA con sede Legale in Loc. Piano 15060 Cabella Ligure (AL)
P. IVA	01652660067

- Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi € 46.432,89:

SPESA – PEG: 2922					
Anno di competenza (obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno di imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
n.	Anno	importo	n.	Anno	importo
1	2016	46.432,89	1	2016	46.432,89
Totale		46.432,89			46.432,89

- Di demandare ad un successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione del corrispettivo contrattuale, che

verrà adottato:

a) previo rilascio da parte del Direttore dei Lavori del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89;

- Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

- Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella *home page* del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Associato

F.to (Arch. G. TOFALO)

****

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Cassano Spinola, 04/11/2016

IL Responsabile di Ragioneria
F.to (Rag. A. Campi)

****

VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto di copertura monetaria, attestante la copertura del pagamento della suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a), punto 2) Legge 102/2009.

Cassano Spinola, 04/11/2016

IL Responsabile di Ragioneria
F.to (Rag. A. Campi)

****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on linee del sito web istituzionale di questo Comune, in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cassano Spinola, 04/11/2016

\ **Il Messo Comunale**
F.to (Andrea Lombardo)